



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1084

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0148/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) a una richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP) di European Commission.

MSG: 20251084.IT

1. MSG 201 IND 2025 0148 IT IT 18-06-2025 15-04-2025 IT ANSWER 18-06-2025

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali

4. 2025/0148/IT - SERV60 - Servizi Internet

5.

6. Si fa riferimento alla procedura di notifica 2025/0148/IT e, segnatamente, al messaggio TRIS/(2025)0964 con cui la Commissione europea ha formulato una richiesta di informazioni supplementari in merito alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nel prosieguo anche "l'Autorità" o "Agcom") n. 47/25/CONS, che propone alcune modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera Agcom n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Regolamento"), per rappresentare quanto segue.

In via preliminare, giova rilevarsi come lo schema odierno si limiti a proporre, sottoponendole ad una previa consultazione pubblica, alcune modifiche al citato Regolamento (delibera n. 680/13/CONS) adottato a seguito della relativa procedura di notifica 2013/0496/I recependo, nel testo finale, le osservazioni formulate all'epoca dalla Commissione europea. Tutte le modifiche successivamente apportate al Regolamento nel corso degli anni sono state notificate alla Commissione europea e, precisamente, con procedure di notifica nn. 2018/0151/I, 2020/0700/I e 2023/0123/I.

Il Regolamento tiene nel massimo conto i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, prime fra tutte la libertà di espressione e la libertà d'impresa, e ha ricevuto l'implicito avallo della Corte Costituzionale (sentenza n. 247 del 2015), da cui sono poi seguite le pronunce del Tar del Lazio (sentenze nn. 4101/2017 e 4102/2017) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 4993 del 2019) di rigetto dei ricorsi aventi ad oggetto il Regolamento medesimo. Si ricorda altresì che anche i ricorsi promossi da un'Associazione di provider avverso le delibere nn. 490/18/CONS e 189/23/CONS, aventi ad oggetto il procedimento cautelare e, in particolare, quello riguardante le manifestazioni sportive trasmesse in diretta realizzato con il ricorso alla piattaforma Piracy Shield, sono stati, previa riunione degli stessi e trattazione congiunta, respinti dal Tar del Lazio (sentenza n. 1223/2024).

Infine, si osserva che il testo sottoposto a consultazione pubblica e notificato alla Commissione europea fa proprie le



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

indicazioni formulate nella Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle “Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale” (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 e nella Raccomandazione della Commissione europea “sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta” (2023/1018) del 4 maggio 2023.

La notifica odierna si riferisce alle proposte di integrazioni da apportare al Regolamento e contenute nella delibera n. 47/25/CONS con la quale è stata avviata la consultazione pubblica. Tali integrazioni si sono rese necessarie per tenere conto delle rilevanti modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, sia euro-unitario sia nazionale. Si fa riferimento, in particolare, al Regolamento 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali o DSA), ma anche alle novità introdotte alla legge 14 luglio 2023, n. 93 (di seguito, Legge antipirateria) dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (di seguito, decreto Omnibus), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nonché al nuovo Testo unico sui servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”) e, segnatamente, all’art. 32.

Ciò premesso, sarà cura della scrivente recepire in sede di stesura del testo definitivo le indicazioni rivenienti dall’interlocuzione con la Commissione nell’ambito della presente procedura di notifica.

Con specifico riferimento ai singoli quesiti formulati nella nota di cui in oggetto, si osserva quanto segue.

1. I servizi della Commissione accolgono con favore eventuali spiegazioni sugli obblighi che deriverebbero dal progetto notificato per i prestatori di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali).

La delibera n. 680/13/CONS, con cui è stato adottato il Regolamento, attua le disposizioni di cui al decreto sul commercio elettronico di recepimento della direttiva 2000/31/CE (decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”).

In particolare, nell’ottica della realizzazione di una efficace protezione dei diritti d’autore nei confronti delle violazioni poste in essere online, gli articoli 14, 15 e 16 del citato d. lgs. n. 70/2003 precisavano, con riferimento alle diverse tipologie di attività dei fornitori di servizi intermediari (mere conduit, caching e hosting), le condizioni al verificarsi delle quali essi non sono responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse o memorizzate. Fermo restando il divieto di prevedere in capo ai prestatori di servizi obblighi di sorveglianza di carattere generale, i medesimi, per godere dell’esonero dalla responsabilità, ai sensi dei citati articoli 14, 15 e 16 del decreto sul commercio elettronico, devono agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena siano informati o si rendano conto delle attività illecite, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni e assicurando, nel contempo, l’osservanza del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale.

L’approvazione del Regolamento sui servizi digitali, che modifica la direttiva 2000/31/CE, introduce significative novità nel contrasto alla diffusione on line di contenuti illeciti. In particolare, l’art. 89 del DSA, recante modifiche della direttiva 2000/31/CE, prevede che gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva sono soppressi e che i riferimenti a quegli articoli si intendono fatti, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 6 e 8 del Regolamento sui servizi digitali. Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 ha, di conseguenza, abrogato gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70. Gli articoli 4, 5 e 6 del DSA citati, sulla scorta della definizione di “servizio intermediario” di cui all’art. 3 del medesimo DSA, definiscono il regime di responsabilità, rispettivamente, dei servizi di “mere conduit”, “caching” e “hosting” senza apportare, per quanto di interesse ai fini del provvedimento oggetto di odierna notifica, significative variazioni alle precedenti definizioni. L’art. 8, peraltro, conferma in capo ai medesimi soggetti l’esenzione di responsabilità intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Tali disposizioni prevedono che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l’accesso.

Vale inoltre precisare che il Regolamento sui servizi digitali fa salve (cfr. Considerando (11)): It should be clarified that this Regulation is without prejudice to Union law on copyright and related rights, including Directives 2001/29/EC(21),



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

2004/48/EC(22)and (EU) 2019/790(23)of the European Parliament and of the Council, which establish specific rules and procedures that should remain unaffected) le norme in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, le deroghe al principio del Paese di stabilimento del prestatore del servizio previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE; parimenti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, tuttora vigente, i "diritti d'autore" e i "diritti assimilati" sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto "ambito regolamentato", di "limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro".

Il Regolamento DSA, quindi, riproduce le medesime disposizioni di cui al decreto sul commercio elettronico di recepimento della direttiva 2000/31/CE senza introdurre, come anticipato, significative novità per quanto di interesse ai fini in esame.

Con specifico riferimento al termine di 30 minuti entro cui i prestatori di servizi sono tenuti a disabilitare l'accesso ai nomi a dominio o indirizzi IP che trasmettono illecitamente contenuti audiovisivi trasmessi in diretta si rappresenta che tale termine, oltre ad essere previsto dalla menzionata Legge antipirateria, rispecchia quanto sottolineato sia dalla Risoluzione del Parlamento europeo che dalla Raccomandazione della Commissione citate.

La Risoluzione, in particolare, sottolinea che lo streaming illegale di trasmissioni di eventi sportivi è più dannoso nei primi 30 minuti in cui sono disponibili online e che è necessaria una reazione immediata per porre fine alla trasmissione illegale online degli eventi sportivi. Il Parlamento europeo ha sottolineato, quindi, che l'obiettivo da perseguire è la rimozione in tempo reale nei casi di trasmissioni illecite di eventi sportivi in diretta, purché non sussistano dubbi sulla titolarità del diritto e sul fatto che la trasmissione non sia stata autorizzata. La Commissione europea, nello stesso senso, ha sottolineato con la citata Raccomandazione che "È importante garantire che i rimedi a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare della relativa sensibilità al fattore tempo".

Alla luce di quanto premesso, si rappresenta che dalle modifiche al Regolamento oggetto di notifica non derivano ulteriori obblighi in capo ai prestatori di servizi intermediari di cui al Regolamento sui servizi digitali se non quello derivante dall'articolo 9 del DSA, ossia quello di informare, senza indebito ritardo, l'autorità che ha emesso l'ordine del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine. Tale disposizione è stata recepita con le proposte di modifica al Regolamento in attuazione del DSA e tenuto conto che nel corso di undici anni di applicazione del Regolamento, i prestatori di servizi intermediari hanno per consuetudine sempre informato l'Autorità del seguito dato agli ordini emanati in materia di tutela del diritto d'autore, pur non essendo finora obbligati a farlo.

2. Si invitano le autorità italiane a chiarire se ritengono che gli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 dell'allegato B del progetto notificato:

- (i) fungono da base giuridica secondo il diritto nazionale per l'emanazione di ordini di contrastare i contenuti illegali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali; e
- (ii) gli ordini e le azioni inibitorie emessi sulla base di tali articoli costituiscono ordini di rimozione dei contenuti illegali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali.

Gli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 del Regolamento costituiscono la base giuridica nazionale per l'emanazione di ordini di contrastare i contenuti illegali in quanto il Regolamento è una fonte normativa di rango secondario che dà attuazione a norme di rango primario; la normativa di rango primario è costituita in primo luogo dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità e gli affida, tra le altre, competenze in materia di tutela del diritto d'autore (Art. 1, comma 6, lett. b), numero 4-bis)), nonché dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e dalla legge 14 luglio 2023, n. 93 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica".

Con particolare riferimento al potere di emanare ordini cautelari, poi, rileva la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" e, in particolare, l'articolo 2, rubricato "Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE", il quale dispone che "1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima". L'art. 2 della citata Legge europea 2017 ha quindi espressamente previsto la possibilità per quest'Autorità di emanare, su istanza dei titolari dei diritti, inibitorie amministrative sia di carattere cautelare sia di carattere definitivo nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione volte a porre immediatamente fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi online.

A tal fine la legge europea richiama, innanzitutto, l'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 e gli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. La Legge europea 2017 ha poi trovato attuazione con una modifica al Regolamento (delibera n. 490/18/CONS), oggetto, come detto, di notifica alla Commissione europea.

Infine, sempre con riferimento agli ordini cautelari, si annovera l'art. 2 della Legge antipirateria il quale dispone che "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. 3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo."

Gli ordini di cui agli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 del Regolamento costituiscono ordini di contrastare i contenuti illegali ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali nella misura in cui rispettano le condizioni ivi previste, in particolare al paragrafo 2. Invero, giova rilevare che tutti gli ordini emanati dall'Autorità già rispettavano, precedentemente all'entrata in vigore del DSA, le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 in quanto disposizioni già previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

3. In caso affermativo, le autorità italiane sono invitate a chiarire se gli ordini e le azioni inibitorie da emettere a norma degli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 dell'allegato B del progetto notificato soddisfano le condizioni minime di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali, e in che modo il progetto notificato garantisce la soddisfazione dei restanti requisiti di cui all'articolo 9.

Come sopra rilevato, tutti gli ordini emanati dall'Autorità, compresi quindi gli ordini di cui agli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 del Regolamento, rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9. Ciò in quanto gli ordini adottati dall'Autorità contengono: un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale, la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, informazioni che identificano l'autorità emittente (ossia l'Agcom), informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari, nonché le informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti.

Inoltre, l'ambito di applicazione territoriale degli ordini emanati in materia di tutela del diritto d'autore si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo. Basti pensare che gli ordini di disabilitazione dell'accesso ai siti adottati nei confronti dei mere conduit hanno effetto esclusivamente sul territorio italiano.

Quanto alla lingua con cui vengono trasmessi gli ordini, l'Autorità adotta i propri ordini in lingua italiana ma, in caso di trasmissione degli stessi a prestatori stabiliti in un altro Stato membro, l'Agcom trasmette altresì la traduzione di cortesia



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

in lingua inglese, come è avvenuto recentemente per gli ordini emanati nei confronti di Cloudflare Inc. e di Microsoft Ireland Operations Limited, di cui si dirà in seguito.

In forza delle modifiche oggetto dell'odierna notifica, gli ordini adottati dall'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore conterranno altresì informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini.

Con riferimento ai restanti requisiti di cui all'articolo 9, si rappresenta che, come noto, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" e, in particolare, l'art. 15 ha designato l'Autorità quale coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell'art. 49 del Regolamento sui servizi digitali e che l'ufficio del coordinatore dei servizi digitali è incardinato nella stessa Direzione dell'Agcom competente in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, per cui non si ravvisa la necessità di trasmettere gli ordini in oggetto all'interno della stessa struttura dell'Autorità.

Quanto, invece, alla trasmissione degli ordini agli altri coordinatori dei servizi digitali tramite AGORA, l'Autorità ha già avuto modo di condividere con gli altri DSC due ordini adottati recentemente in applicazione del Regolamento e dell'art. 9 DSA. In particolare, si fa riferimento alle delibere nn. 49/25/CONS e 50/25/CONS con cui l'Autorità ha adottato due ordini, nei confronti di Cloudflare Inc. e Microsoft Ireland Operations Limited (per il motore di ricerca Bing), a norma del combinato disposto degli articoli 2 della Legge antipirateria e 9 del Regolamento sui servizi digitali. Nel dettaglio, è stato ordinato a Cloudflare Inc. di provvedere alla disabilitazione della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP segnalati dai titolari dei diritti tramite piattaforma Piracy Shield (il cui elenco è stato allegato al provvedimento) o comunque di adottare le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente e a Microsoft di adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti e in ogni caso di provvedere alla deindicizzazione dal motore di ricerca Bing di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità (il cui elenco è stato allegato al provvedimento). Si rappresenta che Microsoft ha dato seguito all'ordine dell'Autorità. Tali ordini sono stati caricati su AGORA in data 19 marzo 2025, assieme al seguito dato all'ordine da Microsoft. Cloudflare Inc., invece, non ha dato alcun riscontro al provvedimento, così come alle precedenti comunicazioni inviate dall'Autorità, di cui la Commissione europea è al corrente.

Nell'ambito del Working group 7 - Orders and Criminal Issues of the European Board for Digital Services, l'Autorità sta cercando di comprendere se è necessario trasmettere a tutti i DSC altresì tutti gli ordini adottati in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i c.d. domestic orders, ossia quelli adottati nei confronti dei prestatori di servizi di mere conduit stabiliti sul territorio italiano, che costituiscono la maggioranza degli ordini adottati a norma del Regolamento. In caso affermativo, l'Autorità trasmetterà tutti gli ordini adottati in applicazione del Regolamento a tutti i DSC tramite AGORA.

Quanto, infine, al requisito di cui al paragrafo 5, in forza del quale i prestatori di servizi intermediari devono informare il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso, si rappresenta che già con la citata delibera di adozione del Regolamento (n. 680/13/CONS) l'Autorità ha previsto che nel caso in cui venga adottata la misura della disabilitazione dell'accesso al sito, il provider debba reindirizzare l'utente verso una pagina internet redatta secondo modalità individuate dall'Autorità. Tale pagina di reindirizzamento risponde proprio all'esigenza di informare il destinatario del servizio che il blocco del sito è stato effettuato in esecuzione di un ordine dell'Autorità per violazione dei diritti d'autore e connessi.

Inoltre, in occasione delle modifiche introdotte con delibera n. 189/23/CONS, pure notificate alla Commissione europea e riguardanti il procedimento cautelare e l'implementazione della piattaforma Piracy Shield, l'Autorità ha stabilito che la pagina di reindirizzamento contiene altresì l'avviso della possibilità di presentare reclamo in capo ai soggetti interessati, anche tramite link che rimanda al sito dell'Autorità in cui sono dettagliate le relative modalità.

4. Le autorità italiane sono invitate a chiarire l'interazione dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'allegato B del progetto notificato, che imporrebbe al prestatore di servizi l'obbligo di reindirizzare il destinatario del servizio, con il massimo effetto di armonizzazione del regolamento sui servizi digitali.

In via preliminare, giova sottolineare che il reindirizzamento automatico ad apposite pagine internet a ciò dedicate è un utile strumento per l'educazione degli utenti alla corretta fruizione delle opere diffuse sulle reti di comunicazione elettronica. Con tale strumento, infatti, si intende stimolare una maggiore consapevolezza circa la legalità del consumo di opere digitali, e favorire la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

La previsione di cui all'art. 8, comma 5, del Regolamento, oltre ad essere prevista sin dalla delibera n. 680/13/CONS, come sopra detto risponde al requisito di cui al paragrafo 5 dell'articolo 9 DSA, ossia all'esigenza di informare i destinatari del servizio qualora l'accesso a un sito sia stato disabilitato su esecuzione di un ordine dell'Autorità.

5. Le autorità italiane sono invitate a chiarire l'interazione tra gli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 dell'allegato B del progetto notificato e il considerando 27 del regolamento sui servizi digitali e la Carta, in particolare il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, dato che la rimozione dei contenuti illeciti può avvenire anche a livello dei fornitori di servizi di hosting e di semplice trasporto ("mere conduit"). In particolare, le autorità italiane sono invitate a fornire informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione degli utenti.

Al fine di contemperare i diversi interessi coinvolti e tenendo nel massimo conto la giurisprudenza europea, nella scelta tra le misure astrattamente possibili l'Autorità privilegia sempre, sin dalla adozione del Regolamento, quelle che risultano maggiormente idonee a raggiungere lo scopo prefissato incidendo nella minore misura possibile sulla libertà di espressione. In tale quadro, le due tipologie di misure previste dalla normativa di riferimento, vale a dire la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima, sono individuate, oltre che in base all'intervento tecnico che i provider possono attuare a seconda del servizio offerto, in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità.

Sulla base di tali criteri, l'esplicazione dei poteri dell'Autorità in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica si articola, nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure rispetto alle violazioni, in una graduazione degli interventi, che sono più selettivi e diretti unicamente al contenuto laddove sulla pagina internet si verificano occasionali violazioni del diritto d'autore, mentre, laddove la violazione sia massiva, sono espressione di un'azione più incisiva, pur sempre privilegiando tra le diverse misure astrattamente adottabili quelle meno restrittive.

Quanto ai meccanismi di ricorso per gli utenti, giova ricordare in primo luogo che il Regolamento prevede che la Direzione comunichi l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza, ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. Tali soggetti possono presentare controdeduzioni nel corso del procedimento o adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. L'istituto dell'adeguamento spontaneo risponde ad esigenze di speditezza dell'azione a tutela del diritto d'autore online e rispecchia l'intento dell'Autorità di incoraggiare la risoluzione bonaria delle controversie in materia, limitando il suo prioritario intervento nei confronti dei siti strutturalmente dediti alla pirateria, secondo i principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Giova sottolineare in proposito che la figura del gestore della pagina internet non rientra nel perimetro della direttiva sul commercio elettronico e ora del DSA, ma è stata prevista dal Regolamento perché tale soggetto può nondimeno svolgere un utile ruolo nella composizione bonaria della questione, ciò senza eliminare la responsabilità diretta di tale soggetto per eventuali violazioni del diritto d'autore online, nell'alveo di quanto stabilito dalla normativa primaria in materia di proprietà intellettuale. Tale responsabilità, il cui perseguimento non compete all'Agcom ma all'autorità giudiziaria, resta infatti impregiudicata dall'azione amministrativa alla quale compete solo l'applicazione degli strumenti messi a disposizione dalla direttiva sul commercio elettronico e ora dal DSA nelle forme e nei limiti delle responsabilità ivi delineate.

A tal proposito, occorre anche ricordare che in occasione dell'approvazione della delibera 680/13/CONS, per rispondere alle indicazioni della Commissione europea, si è ritenuto di eliminare la richiesta di informazioni indirizzata ai prestatori di servizi all'uopo individuati e volta a consentire l'identificazione del gestore della pagina internet, in quanto tale soggetto non può essere destinatario di misure adottate dall'Autorità ai fini della tutela del diritto d'autore.

In caso di provvedimenti adottati inaudita altera parte, questi vengono comunicati in primis ai prestatori di servizi all'uopo individuati, in quanto unici destinatari dell'ordine da parte dell'Autorità e, qualora sia possibile individuare i gestori dei siti e gli uploader, anche a questi ultimi, come ulteriore garanzia di partecipazione e ai fini di un loro intervento per porre fine alla violazione (qualora ciò si verifichi, l'Autorità revoca l'ordine cautelare e archivia in via amministrativa l'istanza), nonché ai fini di un eventuale reclamo. Infatti, fermo restando che il Regolamento non si rivolge agli utenti finali, questi ultimi possono presentare reclamo avverso le decisioni cautelari dell'Autorità.

Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, nel corso del quale è possibile presentare controdeduzioni. Il Regolamento prevede che l'organo collegiale deliberi sul reclamo nel termine di dieci giorni dalla data della sua presentazione.

Infine, giova sottolineare che, come tutte le decisioni dell'Autorità, anche quelle adottate in materia di diritto d'autore possono essere impugnate dinanzi al TAR del Lazio.

6. Le autorità italiane sono invitate a fornire maggiori informazioni sull'interazione tra gli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 dell'allegato B del progetto notificato e l'articolo 8 del regolamento sui servizi digitali, in particolare per quanto riguarda



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

le misure preventive.

Come detto, la natura delle misure attuative degli ordini di cessazione della violazione irrogati dall'Autorità nei confronti dei prestatori di servizi è suscettibile di mutare in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. A sostegno delle misure di intervento individuate dal Regolamento, ossia la rimozione selettiva del contenuto e la disabilitazione dell'accesso al sito, si rappresenta che il quadro europeo fornisce il medesimo ventaglio di opzioni. Fermo restando il divieto di prevedere obblighi di sorveglianza di carattere generale, infatti, il prestatore di servizi, per godere dell'esonero dalla responsabilità, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni e assicurando, nel contempo, l'osservanza del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uso previste a livello nazionale. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 8 DSA, già contenuta nella direttiva 2000/31/CE, il Regolamento non prevede alcun obbligo generale di sorveglianza in capo ai prestatori di servizi intermediari, i quali sono chiamati ad attuare le misure individuate dall'Autorità solo ed esclusivamente a valle dell'adozione di un ordine, anche cautelare.

Al riguardo, si rappresenta che il Regolamento indica il tipo di intervento, lasciando ai prestatori di servizi l'individuazione delle modalità tecniche per darvi attuazione. Ciò non solo rispetta quanto statuito dalla CGUE nella causa C-314/12 UPC Telekabel, ma risponde anche al rilievo della Commissione europea, formulato nell'ambito della prima procedura di notifica del Regolamento, in ordine alla necessità di evitare ordini generici che potrebbero porsi in contrasto con il divieto di obblighi generali di sorveglianza. In proposito si sottolinea che, a valle di interlocuzioni con i prestatori di servizi, l'Autorità ha condiviso degli indirizzi operativi con i provider di accesso alla rete aventi ad oggetto l'esecuzione degli ordini adottati in materia di tutela del diritto d'autore. Tali indirizzi individuano le misure, oltre che in base all'intervento tecnico che i provider possono attuare a seconda del servizio offerto, in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità.

Anche con riferimento agli ordini impartiti per violazioni inerenti ad eventi trasmessi in diretta, si applicano le medesime norme che disciplinano il regime di responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, richiamate altresì dalla Commissione europea nella citata Raccomandazione. La Raccomandazione, infatti, incoraggia gli Stati membri a prevedere ingiunzioni che possono consistere nel blocco dell'accesso a ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta nei confronti dei prestatori di servizi intermediari i cui servizi sono utilizzati a tali fini, "indipendentemente dall'assenza di responsabilità dell'intermediario", allo scopo di porre fine o prevenire tali ritrasmissioni.

Ciò premesso, il provvedimento notificato chiarisce che gli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento DSA, sulla scorta della definizione di "servizio intermediario" di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, definiscono, rispettivamente, i servizi di "mere conduit", "caching" e "hosting" senza apportare significative variazioni alle precedenti definizioni. L'art. 8, peraltro, conferma in capo ai medesimi soggetti l'esenzione di responsabilità intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.

L'esecuzione dell'inibitoria cautelare, quindi, non impone al prestatore di servizi un obbligo di sorvegliare, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite: essa avviene, dunque, nel rispetto del regime di esenzioni agli stessi assicurato.

Tale procedimento, infatti, oltre a consentire l'emanazione di un provvedimento che inibisca immediatamente le condotte violative già perpetrate tramite i siti, consente di prevenire le successive e ulteriori condotte illecite, in quanto gli indirizzi telematici successivamente individuati dai titolari dei diritti veicolano contenuti equivalenti rispetto a quelli già oggetto di inibitoria, senza che il prestatore sia gravato da alcun onere di sorveglianza.

7. Le autorità italiane sono invitate a esprimere le proprie osservazioni sul modo in cui il progetto notificato tiene conto dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sui servizi digitali, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Come detto, il Regolamento è stato adottato in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (decreto sul commercio elettronico) che recepisce la direttiva 2000/31/CE (Direttiva e-commerce, ora emendata dal Regolamento sui servizi digitali). In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 DSA (come disponevano gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto sul commercio elettronico, ora abrogati dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50), dispongono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l'accesso ad esse. Inoltre, a norma dell'articolo 5 del citato decreto n. 70/2003, "La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata con provvedimento dell'autorità



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di [...] individuazione e perseguimento di reati [...]". Fermo restando, dunque, il divieto di prevedere in capo ai prestatori di servizi obblighi di sorveglianza di carattere generale, i medesimi, per godere dell'esonero dalla responsabilità previsto dalla normativa di riferimento devono agire immediatamente per rimuovere le informazioni (in caso di hosting) o per disabilitare l'accesso alle medesime (in caso di mere conduit) non appena siano informati o si rendano conto delle attività illecite, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni.

Nello stesso senso, il Regolamento prevede che una volta ricevuto un ordine da parte dell'Autorità, il prestatore di servizi di mere conduit provveda alla disabilitazione dell'accesso al sito che diffonde opere in violazione del diritto d'autore e connessi.

Il progetto notificato, pertanto, attua sin dalla sua prima stesura le disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE, ora riproposte con l'articolo 4, paragrafo 3, DSA. Con le modifiche oggetto della presente notifica, inoltre, si prevede che i prestatori di servizi intermediari, una volta ricevuto l'ordine, informino l'Autorità del seguito dato all'ordine, così come previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 9 del DSA.

Giova ricordare che nel corso di undici anni di applicazione del Regolamento, i prestatori di servizi intermediari di mere conduit hanno per consuetudine sempre informato l'Autorità del seguito dato agli ordini emanati in materia di tutela del diritto d'autore, pur non essendo finora obbligati a farlo.

8. Le autorità italiane sono invitate a spiegare in che misura e in che modo l'AGCOM verifica la valutazione e la documentazione presentate dai soggetti autorizzati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'allegato B del progetto notificato, per quanto riguarda i nomi di dominio e gli indirizzi IP comunicati, che sono segnalati come prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o diritti connessi. In particolare, si chiedono chiarimenti sulla natura delle verifiche che l'AGCOM deve effettuare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'allegato B del progetto notificato, indicando anche se avviene un trattamento di dati personali, e sul funzionamento pratico del processo, in relazione al funzionamento automatizzato della piattaforma Piracy Shield.

In via preliminare si sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, dell'allegato B del progetto notificato sono state già notificate alla Commissione europea nel 2023 (cfr. la procedura di notifica n. 2023/0123/I) in quanto previste dall'articolo 9-bis, commi 4-quinquies e 4-sexies, del Regolamento allegato alla delibera n. 189/23/CONS.

Ciò premesso, si rappresenta che i citati commi 4 e 5 dell'articolo 10 attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge antipirateria, il quale prevede che i titolari dei diritti presentano sotto la propria responsabilità all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, degli ulteriori DNS o indirizzi IP rispetto a quelli precedentemente indicati nella prima istanza, tramite i quali avvengono violazioni analoghe rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità con provvedimento cautelare. In attuazione di tale disposizione, l'Autorità ha previsto, con il comma 4 dell'articolo 10, che il soggetto legittimato è tenuto a fornire, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, e che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati siano prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi dei contenuti audiovisivi trasmessi in diretta.

Al riguardo, si sottolinea che l'Autorità ha specificato - nell'Addendum allegato al Manuale di funzionamento della piattaforma Piracy Shield elaborato nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico istituito a norma dell'articolo 6 della Legge antipirateria e a disposizione di tutti i soggetti accreditati alla piattaforma - che i segnalatori, al momento dell'accreditamento alla piattaforma, sono tenuti a fornire una relazione tecnica contenente la descrizione della metodologia di raccolta della prova, nonché della metodologia utilizzata per acquisire evidenze sulla natura prevalentemente illecita dei dati tecnici di cui si chiede il blocco (FQDN e indirizzi IP), che viene utilizzata con riferimento alle successive segnalazioni, effettuate tramite piattaforma Piracy Shield.

Sempre a valle dei lavori del Tavolo tecnico, l'Autorità ha chiarito che il requisito della prevalenza deve essere interpretato alla luce dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, valutandone la sussistenza caso per caso. I segnalatori sono tenuti a rispettare la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove e a consultare preventivamente gli uffici dell'Autorità qualora riscontrino casi dubbi con riferimento alla prevalenza delle attività illecite riconducibili ai nomi a dominio e agli indirizzi IP che intendono segnalare tramite piattaforma Piracy Shield. È stato sottolineato altresì che i segnalatori sono tenuti in ogni caso a non segnalare risorse su cui non vi è certezza della prevalente natura illecita o risorse per cui non è stato possibile effettuare tutte le analisi tecniche volte ad escludere blocchi di risorse legittime, nonché le risorse che presentano un alto rischio di overblocking, come, a titolo esemplificativo, le content delivery network, i reverse proxy, i servizi di VPN, i servizi di cloud storage e similari.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Si chiarisce, inoltre, che le specifiche tecniche della piattaforma, condivise con tutti i soggetti interessati all'interno del Tavolo tecnico e validate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, prevedono meccanismi che riducono al minimo la possibilità di errore nella segnalazione e nel conseguente blocco dei siti che trasmettono eventi in diretta in violazione dei diritti d'autore e connessi. Oltre al caricamento della prova forense da parte dei titolari dei diritti che attestano l'attualità della condotta illecita, infatti, sulla piattaforma Piracy Shield sono caricate delle whitelist di risorse che non possono essere bloccate, come ad esempio siti istituzionali o risorse di rete degli operatori. La piattaforma elabora le segnalazioni e verifica che rispettino i requisiti e le condizioni dettati dal Regolamento, dandone, in caso positivo, automatica validazione e mettendo successivamente a disposizione degli ISP i dati tecnici (FQDN, indirizzi IP) destinati al blocco. Pertanto, la piattaforma Piracy Shield è in grado di valutare automaticamente la conformità e la completezza delle segnalazioni alla luce dei requisiti stringenti dettati dal Regolamento e dalla documentazione tecnica messa a disposizione dei segnalatori.

Tuttavia, in caso di caricamento dei dati effettuato con modalità errata il dato non viene processato e viene quindi notificato un errore immediatamente nell'interfaccia del segnalatore. Inoltre, il segnalatore può ritirare una segnalazione effettuata per errore entro le 24 ore successive.

L'Autorità, invece, interviene con una valutazione nel merito circa la proporzionalità e adeguatezza della misura in caso di reclamo che può essere proposto, entro cinque giorni dal blocco e/o dall'ordine, da qualunque soggetto che abbia un interesse qualificato. In caso di reclamo l'Autorità avvia un procedimento nel corso del quale tutti i soggetti interessati possono presentare controdeduzioni. In tal caso, ad esito dell'attività istruttoria svolta, l'Autorità può confermare o revocare la misura precedentemente attuata.

Inoltre, si sottolinea che l'Autorità ha reso disponibile sul proprio sito internet un motore di ricerca che consente di verificare se un dato indirizzo IP è stato bloccato tramite Piracy Shield, garantendo così il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Quanto al trattamento dei dati personali, si sottolinea in primo luogo che l'Agcom è l'Autorità competente a tutelare il diritto d'autore on line ai sensi della legge istitutiva e della legge sul diritto d'autore e, in tale veste, ha disciplinato le procedure di cui al Regolamento oggetto di notifica per eseguire le ingiunzioni dinamiche previste dalla Legge antipirateria e dalla citata Raccomandazione della Commissione europea. Ciò premesso, alla luce del considerando 30 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'indirizzo IP è un dato personale, nella misura in cui consente, anche indirettamente, di identificare una persona fisica. I termini entro cui un dato indirizzo IP può essere considerato dato personale sono stati chiariti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa nella causa C 582/14, precedente al GDPR ma ancora applicabile. La CGUE ha in particolare specificato che c'è trattamento nella misura in cui l'amministrazione che tratta l'indirizzo IP può avere accesso ad altre informazioni, anche da soggetti terzi che, combinate con l'indirizzo IP di cui dispone, le consentono di identificare una persona fisica. Ad ogni modo, nel corso delle verifiche effettuate dall'Autorità sugli indirizzi IP oggetto di segnalazione non viene effettuato un trattamento dei dati personali nella misura in cui l'Autorità non individua (e non ha interesse a farlo in relazione alle funzioni svolte) le persone fisiche proprietarie del computer a partire dal quale avviene la consultazione di un sito internet, né quelle che potrebbero utilizzare detto computer.

9. Le autorità italiane sono invitate a chiarire le parti interessate che possono avvalersi della piattaforma Piracy Shield e con quali criteri è loro consentito l'accesso.

Attualmente possono avvalersi della piattaforma Piracy Shield i titolari dei diritti su opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate.

Con la delibera n. 47/25/CONS oggetto di notifica si intende ampliare l'ambito soggettivo di intervento a tutti i soggetti titolari di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, così come previsto dalla Legge antipirateria, i quali saranno legittimati a presentare istanza all'Autorità per le violazioni concernenti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta e, conseguentemente, ad accreditarsi alla piattaforma Piracy Shield.

I soggetti destinatari delle comunicazioni di blocco, invece, sono i prestatori di servizi di mere conduit nonché quelli individuati dall'articolo 2 della Legge antipirateria, ossia i "prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali". Al riguardo, con la delibera n. 47/25/CONS si chiarisce che, qualora ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni relative alle violazioni - di cui all'art. 10 del regolamento in consultazione - vengono inviate tramite piattaforma Piracy Shield anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia a norma degli articoli 11 e 13 del DSA, garantendo quindi la trasmissione delle comunicazioni anche a quei prestatori che, pur soggetti all'obbligo di legge, non risultano accreditati alla piattaforma Piracy Shield.

La fase propedeutica all'accesso alla piattaforma prevede, infatti, una procedura di accreditamento, sia da parte dei segnalatori che da parte dei fornitori dei servizi (ISP e gli altri soggetti individuati dalla legge), a seguito della quale è possibile ottenere le credenziali per l'accesso alla piattaforma medesima.

L'accREDITAMENTO è consentito sia con SPID personale che con CIE, CNS ed eIDAS. I dati dovranno essere inseriti su una piattaforma creata ad hoc denominata APS - AccREDITAMENTO Piracy Shield (raggiungibile al sito internet <https://aps.agcom.it/aps/login.htm>). Il soggetto che dovrà accreditarsi sarà il legale rappresentante dell'azienda che avrà la possibilità di delegare un soggetto di fiducia per le procedure formali di accreditamento. Il form da compilare nella fase di accreditamento prevede uno spazio dedicato ai contatti di un referente abilitato ad operare sulla piattaforma Piracy Shield e a interfacciarsi con Agcom. Gli ISP sono, altresì, tenuti a indicare nel form il numero di autorizzazione MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il numero di iscrizione al ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione. Successivamente alla fase di accreditamento, che vedrà una validazione da parte dell'Autorità, verranno rilasciate le credenziali per accedere alla piattaforma. Ai fini della validazione, l'Autorità esamina la documentazione prodotta dal richiedente, sia con riferimento ai titolari dei diritti sia con riferimento agli ISP. L'accesso alla piattaforma prevede da parte di ogni segnalatore e ogni ISP/prestatore di servizi della società dell'informazione la predisposizione di un collegamento VPN site-to-site per il raggiungimento della piattaforma Piracy Shield.

10. Le autorità italiane sono invitate a spiegare il motivo del periodo di sei mesi previsto prima del rilascio degli indirizzi IP bloccati, previsto dall'articolo 10, paragrafo 11, dell'allegato B del progetto notificato.

Il periodo di sei mesi è previsto dal nuovo comma 7-bis dell'articolo 2 della Legge antipirateria, introdotto dal decreto Omnibus, il quale stabilisce che "L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2".

Al riguardo, si ricorda che nell'ambito della procedura di notifica n. 2023/0123/I la Commissione ha invitato l'Autorità a chiarire se l'ingiunzione avesse una durata limitata nel tempo in ragione della durata dell'evento sportivo che si intende tutelare. Ciò in quanto la prima stesura del comma 4-quater dell'articolo 9-bis prevedeva che i destinatari del provvedimento dovessero procedere alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet/indirizzi telematici tramite i quali avvengono le violazioni successive all'ordine cautelare con un blocco limitato al tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata. Tuttavia, come chiarito anche nelle risposte trasmesse alla Commissione, nel corso della consultazione pubblica, la maggior parte dei rispondenti ha manifestato perplessità circa la predetta disposizione per diverse ragioni. In primo luogo, è stato sottolineato che tale previsione avrebbe potuto costituire un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dall'Autorità giudiziaria, che sono permanenti. Inoltre, la temporaneità dei blocchi avrebbe potuto creare problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP. Infine, alla luce della accertata illiceità dei siti oggetto di disabilitazione, prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies dell'articolo 9-bis, tale previsione sarebbe stata ingiustificata e avrebbe rischiato di rendere inefficace la misura adottata. L'Autorità ha, quindi, comunicato alla Commissione che avrebbe valutato l'eliminazione di tale previsione, al fine di rendere permanente la disabilitazione dell'accesso ai siti tramite i quali avvengono le violazioni dei diritti d'autore e connessi, anche alla luce della possibilità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 9-bis, di reclamo in capo ai destinatari dell'ordine. Nel testo definitivo allegato alla delibera n. 189/23/CONS (inviato alla Commissione a conclusione della procedura di notifica), infatti, la temporaneità del blocco non è stata



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

confermata, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 93/2023, che non prevedevano un blocco temporaneo. Sul punto si sottolinea che taluni prestatori di servizi, già nel 2022 in fase di consultazione hanno rappresentato l'esigenza che gli indirizzi IP bloccati dopo un certo periodo di tempo potessero comunque essere sbloccati laddove riassegnati per usi leciti. Al riguardo, giova rilevare che l'Autorità, nell'ambito del Tavolo tecnico istituito a norma della Legge antipirateria ha accettato i limiti massimi relativi alle risorse da bloccare come richiesti dagli ISP sulla base di ragioni di natura tecnica rappresentate dagli stessi in più occasioni. Con particolare riferimento agli FQDN la dimensione massima fissata dagli ISP è stata raggiunta nei primi sei mesi di operatività della piattaforma e la compromissione dell'efficacia della piattaforma Piracy Shield è stata scongiurata sbloccando, su richiesta dei segnalatori, risorse non più attive. Alla luce di quanto premesso, con le modifiche apportate dal decreto Omnibus alla Legge antipirateria, il legislatore ha ritenuto di poter prevedere un meccanismo di sblocco delle risorse, non solo su richiesta dei segnalatori ma anche in capo all'Autorità, decorso un periodo di tempo ritenuto sufficiente ad impedire alle organizzazioni dedite alla pirateria di perpetrare l'illecito. Lo sblocco delle risorse oscurate avverrà, quindi, decorso il termine di sei mesi e in relazione alla capacità della piattaforma, in base al superamento dei limiti imposti dagli ISP che devono essere ampliati secondo un percorso a tappe definito nell'ambito del Tavolo tecnico.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu